



Antitrust: inflitta dalla Commissione ammenda di 20 milioni di € a Conserve Italia per partecipazione a cartello di conserve vegetali

Bruxelles, 19 novembre 2021

La Commissione europea ha inflitto a Conserve Italia Soc. coop. agricola e alla sua controllata Conserve France S.A. ("Conserve Italia") ammende per un totale di 20 000 000 € per violazione delle norme antitrust dell'Unione.

La Commissione ha constatato che per oltre 13 anni Conserve Italia ha preso parte, assieme a altri partecipanti al mercato, a un cartello per la fornitura di alcuni tipi di conserve vegetali a dettaglianti e/o a imprese del settore della ristorazione nello Spazio economico europeo (SEE).

A [settembre 2019](#) la Commissione ha adottato una decisione di transazione nei confronti di Bonduelle, Coroos e Groupe CECAB per la loro partecipazione alla stessa intesa. A differenza degli altri tre partecipanti, Conserve Italia ha deciso di non transigere con la Commissione, la quale ha quindi continuato a indagare secondo la normale procedura prevista per i cartelli.

Margrethe **Vestager**, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica della concorrenza, ha dichiarato: *"Con la decisione odierna possiamo chiudere definitivamente il caso relativo al cartello delle conserve vegetali. Conserve Italia, unico produttore ad aver rifiutato la transazione, si è accordata con gli altri partecipanti all'intesa per spartirsi il mercato e fissare i prezzi di alcune conserve vegetali in tutta Europa. Per oltre 13 anni, quindi, i consumatori hanno subito le conseguenze di una minore concorrenza e di prezzi più elevati. L'ammenda inflitta oggi a Conserve Italia rispecchia, da un lato, la gravità del comportamento anticoncorrenziale tenuto e, dall'altro, l'importanza del diritto della concorrenza."*

Per oltre 13 anni Conserve Italia e gli altri partecipanti al cartello hanno fissato i prezzi, concordato le quote di mercato e i volumi di vendita, ripartito clienti e mercati, scambiato informazioni commercialmente sensibili e coordinato le risposte alle gare d'appalto. Con il loro comportamento miravano a mantenere o rafforzare la rispettiva posizione sul mercato, mantenere o aumentare i prezzi di vendita praticati, ridurre l'incertezza circa la rispettiva condotta commerciale futura e controllare le condizioni di commercializzazione e di compravendita, così da sfruttare a loro vantaggio la situazione.

L'infrazione riguardava l'intero SEE; la partecipazione di Conserve Italia all'intesa è durata dal 15 marzo 2000 al 1° ottobre 2013.

In esito all'indagine la Commissione ha constatato l'esistenza di un'infrazione unica articolata in tre accordi distinti:

- un accordo sulle vendite a dettaglianti del SEE, con marchio del distributore, di conserve vegetali quali fagiolini, piselli, mix di piselli e carote e verdure miste;
- un accordo sulle vendite a dettaglianti del SEE, con marchio del distributore, di conserve di mais;
- un accordo sulle vendite di conserve vegetali, sia con marchio proprio sia con marchio del distributore (commercializzate con marchio del dettagliante), a dettaglianti e al settore della ristorazione in Francia.

Conserve Italia ha partecipato soltanto ai primi due accordi.

Ammende

L'importo delle ammende è stato stabilito in base agli [orientamenti della Commissione del 2006 per il calcolo delle ammende](#) (si veda anche il [MEMO](#)).

La Commissione ha stabilito l'entità delle ammende in considerazione di vari elementi, tra cui il valore delle vendite nel SEE realizzato da Conserve Italia per i prodotti in questione, la gravità dell'infrazione, la sua estensione geografica e la durata.

In virtù della [comunicazione della Commissione del 2006 sulla clemenza](#), Conserve Italia ha

beneficiario di una riduzione del 50 % dell'importo dell'ammenda per aver collaborato all'indagine della Commissione. La riduzione rispecchia la tempistica della collaborazione di Conserve Italia e la misura in cui le prove che ha apportato sono state utili alla Commissione per dimostrare l'esistenza dell'intesa a cui la stessa Conserve Italia partecipava.

Contesto

L'[articolo 101](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'[articolo 53](#) dell'accordo SEE vietano le intese e le altre pratiche commerciali restrittive.

L'indagine della Commissione è iniziata con le verifiche a sorpresa dell'ottobre 2013. A settembre 2019 la Commissione ha adottato una [decisione di transazione](#) nei confronti di tre imprese che avevano ammesso la loro partecipazione all'intesa descritta nella decisione: Bonduelle, Coroos e Groupe CECAB. L'importo totale delle ammende inflitte ammontava a 31 647 000 €. L'indagine su Conserve Italia è invece proseguita secondo la normale procedura prevista per i cartelli.

È questo il secondo caso di cartello che coinvolge le conserve alimentari: per l'intesa sui funghi in scatola, a [giugno 2014](#) la Commissione aveva multato Bonduelle, Lutèce e Prochamp per un totale di circa 32 milioni di € e ad [aprile 2016](#) aveva inflitto a Riberebro un'ammenda di 5,2 milioni di €.

Le ammende inflitte alle imprese che violano le norme antitrust dell'UE sono versate al bilancio generale dell'Unione. I fondi risultanti non sono assegnati a particolari voci di spesa, semplicemente i contributi degli Stati membri al bilancio dell'UE per l'anno successivo sono ridotti di conseguenza. Le ammende contribuiscono pertanto a finanziare l'UE e a alleviare l'onere che grava sui contribuenti. Poiché siamo qui in presenza di un "caso di competenza continuativa" in conformità dell'articolo 141, paragrafo 2, dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, una volta che l'ammenda sarà definitiva l'Unione rimborserà al Regno Unito la quota del corrispondente importo che gli spetta. La Commissione si occuperà della riscossione dell'ammenda, del calcolo della quota del Regno Unito e del relativo rimborso.

Una volta risolte le questioni di riservatezza, ulteriori informazioni saranno disponibili sotto il numero AT.40127 nel [registro pubblico dei casi](#) accessibile dal sito web della Commissione dedicato alla [concorrenza](#). Per ulteriori informazioni sull'azione della Commissione contro le intese, consultare il [sito sui cartelli](#).

Strumento per gli informatori

La Commissione ha varato uno strumento che agevola la segnalazione dei comportamenti anticoncorrenziali permettendo alle persone di avvertirla mantenendo l'anonimato. Lo strumento protegge l'anonimato degli informatori tramite un sistema di messaggistica criptata specificamente concepito, che consente comunicazioni a due vie. Lo strumento è accessibile da questo [link](#).

Ricorso per risarcimento danni

Chiunque, persona fisica o impresa, sia leso da un comportamento anticoncorrenziale del tipo descritto nel presente caso può adire le vie legali degli Stati membri e chiedere il risarcimento dei danni. Sia la giurisprudenza della Corte che il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio confermano che, nelle cause dinanzi ai giudici nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita. Anche se la Commissione ha multato i partecipanti all'intesa, può essere riconosciuto un risarcimento danni il cui importo non è ridotto in conseguenza delle ammende della Commissione.

La [direttiva sul risarcimento dei danni antitrust](#), che gli Stati membri dovevano recepire nell'ordinamento giuridico nazionale entro il 27 dicembre 2016, [facilita il riconoscimento del risarcimento danni per le vittime di pratiche anticoncorrenziali](#). Per ulteriori informazioni sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust, compresa una guida pratica sul modo in cui quantificarlo, si veda [qui](#).

IP/21/6164

Contatti per la stampa:

[Veerle NUYTS](#) (+32 2 299 63 02)

[Maria TSONI](#) (+32 2 299 05 26)

[Giulia ASTUTI](#) (+32 2 295 53 44)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)